

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

N. 2369

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori ALBERTI CASELLATI, ASCIUTTI, BARELLI, BIANCONI, FAVARO, GENTILE, AGOGLIATI, ARCHIUTTI, BASILE, BETTAMIO, BOSCETTO, CAMBER, CANTONI, CASTAGNETTI, CHIRILLI, CICOLANI, COMINCIOLI, D’IPPOLITO, FABBRI, FALCIER, FASOLINO, FEDERICI, FERRARA, GIRFATTI, GUASTI, IANNUZZI, IOANNUCCI, IZZO, LAURO, MALAN, MANFREDI, MANUNZA, MINARDO, MORRA, NOVI, PASTORE, PESSINA, PICCIONI, PONZO, SALINI, SAMBIN, SCARABOSIO, SCOTTI, TOMASSINI, TRAVAGLIA, TREDESE, ZICCONI, ZORZOLI, VANZO, GIARETTA, BEDIN, VALDITARA e GABURRO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 2 LUGLIO 2003

Misure fiscali in materia di fondazioni universitarie

ONOREVOLI SENATORI. - Attraverso la istituzione delle fondazioni universitarie - di cui all'articolo 59 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 2001, n. 254 - si è inteso creare un *trait d'union* tra l'ambiente universitario, il mondo delle imprese, gli enti, sia pubblici che privati.

Loro tramite, avrebbero dovuto svilupparsi sistematici rapporti di collaborazione, capaci di elevare la qualità media dei nostri atenei e di garantire nuovi mezzi di finanziamento.

A tutt'oggi le fondazioni universitarie non hanno trovato quella diffusione capace di assicurare il conseguimento degli obiettivi prefissati dal legislatore.

Occorre, allora, stimolare innanzitutto nei soggetti privati l'interesse a finanziare queste nuove istituzioni, il cui compito principale deve essere quello, per l'appunto, di attrarre fondi aggiuntivi rispetto ai contributi statali.

Solo attraverso l'affiancamento di fondi privati al tradizionale impegno dello Stato per l'università e la ricerca, le fondazioni potranno realizzare opere e finanziare progetti che, attualmente, sono impensabili a causa delle ristrettezze economiche nelle quali si dibattono i nostri atenei.

Mi riferisco, in particolare modo, alla realizzazione di grandi strutture permanenti per

l'accoglienza degli studenti, all'allestimento di corsi di specializzazione gestiti da personale tecnico di alta qualificazione, alla progettazione, alla gestione di attività formative di punta (dottorati) e di attività complementari (*master*, scuole di specializzazione, formazione a distanza).

Il presente disegno di legge intende utilizzare lo strumento dell'agevolazione fiscale al fine di sollecitare il finanziamento delle fondazioni universitarie, in particolare da parte dei soggetti privati.

Oggetto della riforma è l'articolo 65 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il quale, attualmente, prevede che le erogazioni liberali a favore di università e istituti di istruzione siano deducibili sino, al massimo, al 2 per cento del reddito dichiarato.

La riforma qui suggerita appare in grado di aumentare l'interesse dei privati per il finanziamento delle fondazioni universitarie, facendo così crescere il livello qualitativo anche per il tramite della competizione che ne deriverà.

Il tutto senza arrecare, nell'immediato, alcuna perdita di gettito all'Erario ed una irrisoria contrazione solo *medio tempore*.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. All'articolo 65, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera *c*-undecies), è inserita la seguente:

«*c*-duodecies) le erogazioni liberali a favore delle fondazioni universitarie di cui all'articolo 59 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 2001, n. 254, sono interamente deducibili dal reddito dichiarato».

